



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 11 del 16.03.2015

entrato in vigore il 08.04.2015

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Nell'ambito del programma di mandato e al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento.

Lo svolgimento delle attività costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Sono considerate "attività di volontariato civico" le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio pubblico, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

Le attività possono riguardare, in particolare:

- la manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
- la potatura di piante poste in aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti sparsi, la pulizia di strade, piazze e arredi urbani;
- l'aiuto alle persone anziane o disabili durante la quotidianità attraverso lo svolgimento di piccole commissioni, l'accompagnamento al di fuori dell'abitazione, il disbrigo di piccole pratiche amministrative;
- attività di aiuto scolastico e ludico/ricreative rivolte a bambini in età scolare;
- assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
- la segnalazione di aree di degrado;
- collaborazione alle attività formative, educative e di supporto al funzionamento della Biblioteca Civica;
- assistenza scolastica collaborando con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante l'entrata e l'uscita degli alunni dalle scuole, durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
- assistenza e vigilanza sugli scuolabus;
- accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus);
- piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune.
- Proposte idee di sviluppo della città;
- ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI

Possono essere ammessi allo svolgimento delle "attività di volontariato civico" i seguenti soggetti:

- Associazioni;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Consulte Comunali;
- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18;

Tutti coloro che partecipano alle “attività di volontariato civico” devono essere in possesso della capacità di agire.

La partecipazione è aperta a tutti ~~[i residenti nel Comune di Fossacesia,]~~ anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

I soggetti sopra individuati devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario in relazione alle attività da svolgersi potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica. I volontari saranno dotati di un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'indicazione dell'attività svolta.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi “progetti”, redatti di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti di cui al precedente art. 3; tali progetti dovranno indicare:

- della specifica attività che si intende svolgere;
- la durata dell'impegno assunto;
- il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune sia per la stipula della convenzione, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;
- gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

Sulla base del progetto verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le specifiche modalità di svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.

L'Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.

La competenza alla stipula della convenzione è del responsabile del servizio individuato presso il Settore nell'ambito del quale l'attività fa riferimento.

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONI

I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di volontariato civico saranno coperti da assicurazione, a carico dell'Ente, per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi. I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie a prevenire infortuni o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:

1. alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti;
2. all'indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;

3. alle modalità di assunzione delle spese da parte dell'Amministrazione;
4. alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;
5. l'accettazione da parte dei volontari dell'impegno di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, sotto la direzione del responsabile del settore di riferimento;
6. l'impegno ad assicurare la necessaria continuità all'intervento;
7. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
8. la dichiarazione di operare nel rispetto dell'ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte nel progetto;
9. le modalità di controllo dell'operato dei volontari da parte dell'Amministrazione Comunale;
10. la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

ARTICOLO 7 – NORME FINALI

Le attività di volontariato non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi.

Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e il volontario in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato civico.